



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 14 del 29/06/2018

Oggetto: PROROGA CONFERIMENTO D'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI E DI GESTIONE DI RIFIUTI ALL'ING. ROBERTO CAMPAGNA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 07/1992, E SS.MM. E II..

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la L.R. 8/10/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti);
- l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010, infatti, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR;
- in esito alla delimitazione, questo Ente appartiene all'ATO n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed ha provveduto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 01 del 17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della relativa SRR e ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;
- la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 ter dell'art. 5, in cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.L.vo 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un "Piano d'intervento" con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito ed approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- in conformità alla L.R. 9/2010, così come modificata dalla L.R. 3/2013, è stato redatto un "Piano di intervento" per l'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;
- con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, si è approvato il "Piano d'intervento" di cui all'art. 5,

comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010;

- con il D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 è stato approvato il suddetto Piano d'Intervento dell'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;
- con delibera n. 43 del 14/07/2016, il Consiglio Comunale ha preso atto del superiore D.D.G. ed ha approvato il Capitolato d'oneri ed il quadro di spesa per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- nelle more della predisposizione degli ulteriori atti di gara, il comune di Taormina, con Determinazione Dirigenziale della Funzione 5 - Area Ecologia n. 45 del 10/03/2016, R.G. n. 161 del 11/03/2016, stabiliva di procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. come recepito e modificato dalla L.R. n. 12/2011 e con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto, all'affidamento del servizio di igiene ambientale;
- a seguito della sopra citata procedura, con Determina Dirigenziale n. 48 del 20/3/2017, l'appalto del servizio suddetto è stato aggiudicato ed affidato all'impresa MOSEMA S.p.A. con sede in Via Avvocato Vito Reina, 6 - 95030 Mascalcucia (CT) - P. IVA 03757640879 - C.F. 03189650876 con contratto stipulato in data 19/09/2017;
- il contratto stipulato in data 19/09/2017 con la MOSEMA S.p.A. prevede, tra l'altro, che la Società espleti i servizi fino al 30/06/2018;
- il Comune di Taormina ha indetto una gara, a procedura aperta, per l'affidamento settennale dei servizi di igiene ambientale previsti nel Piano di Intervento e che tale gara sarà esperita dall'UREGA di Messina a partire dal 27/08/2018;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario e imprescindibile dare continuità al servizio, al fine di garantire adeguati standard di igiene ambientale ed in considerazione della natura obbligatoria del servizio stesso;
- con Determina del Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente di questo Comune n. 202 del 28/06/2018 è stata disposta una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, all'attuale gestore dei servizi fino al 31/01/2019, ritenendo tale data congrua per l'avvio del servizio da parte del nuovo gestore individuato tramite la gara sopra citata;
- le ditte interessate alla partecipazione all'appalto possono chiedere chiarimenti alla documentazione di gara;
- risposte poco esaustive e/o fuorvianti possono portare a inficiare il buon esito della gara stessa con conseguente allungamento dei tempi di aggiudicazione ed affidamento, se non ad invalidare le procedure di evidenza pubblica avviate, con conseguente danno economico per l'Ente;
- effettuata l'aggiudicazione dei servizi, è necessario ed indispensabile curare le procedure di transito del personale secondo quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 9/2010, affinché le maestranze impegnate nei servizi di igiene ambientale, che ne hanno diritto, transitino "senza soluzione di continuità" dal gestore cessante al gestore subentrante;
- il servizio in argomento, prevede l'attuazione di procedure complesse per quanto concerne l'elaborazione di atti ed attivazione di procedimenti;
- il D.M. 20 aprile 2017, in vigore dal 6 giugno 2017, prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere al posto della tariffa rifiuti (TARI) una "tariffazione puntuale" avente natura corrispettiva;
- il Piano di Intervento dell'ARO di Taormina prevede un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che le Norme transitorie di cui all'art. 10 del D.M. 20 aprile 2017 prevede, tra l'altro, che i Comuni adeguino le loro disposizioni regolamentari al citato D.M. entro il 6 giugno 2019;

VISTO:

- il comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 04/Rif del 07/05/2018 che obbliga i Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta Differenziale e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, ad attivare, entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle

di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando Centri Comunali di Raccolta;

- il comma 5 dell'art. 3 della citata Ordinanza che dispone, con decorrenza 01 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica, inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente;

- il comma 6 dell'art. 3 dell'indicata Ordinanza che impone ai Comuni di trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti "eccedenti" quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica;

RITENUTO necessario, anche al fine di scongiurare il danno patrimoniale dovuto ad un aggravio dei costi dovuti al servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti al di fuori della Regione Siciliana, procedere, in tempi brevissimi, all'attuazione del Piano d'Intervento approvato con D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 per mettere in funzione l'ARO facente capo al Comune di Taormina, per cui è necessario avviare procedimenti amministrativi complessi, soprattutto per quanto concerne l'individuazione dei Centri Comunali di Raccolta previsti e regolamentati dal D.M.A. 8/4/2008 e D.M.A. 13/05/2009, il piano di comunicazione e sensibilizzazione destinato alla popolazione in merito alle istituende modalità di raccolta dei rifiuti, il graduale adeguamento dell'attuale gestione di raccolta dei rifiuti alle modalità previste nel piano d'intervento, l'elaborazione del relativo regolamento che preveda criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, nonché un sistema di gestione dei rifiuti finalizzato ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso ed a copertura integrale dei costi, come previsto dal piano ARO;

RITENUTO, quindi, opportuno dotarsi di una figura professionale che possa fornire specifica consulenza in merito, dotata di accertata e documentata capacità professionale.

CONSIDERATO CHE:

- l'ing. Roberto Campagna, in qualità esperto del Sindaco del Comune di Taormina, giusta Determina Sindacale n. 17 del 12/10/2017, ha collaborato proficuamente con gli uffici dell'Ente per la predisposizione degli atti di gara per l'affidamento pluriennale dei servizi di igiene ambientale;

- la durata dell'incarico di esperto di cui alla Determina Sindacale n. 17 del 12/10/2017 era legata al mandato sindacale;

ESAMINATO il curriculum vitae dell'ing. Roberto Campagna nato a Messina il 18 aprile 1968, allegato alla presente;

VISTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992, il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale;

- il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, non può essere superiore a due;

- ad oggi non vi sono esperti a titolo oneroso e, quindi, il Sindaco può procedere al conferimento di un incarico di Esperto ai sensi della predetta Legge Regionale;

CONSIDERATO che l'incarico de quo, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992, rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, d'indirizzo e di direzione dell'Ente, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia) n. 3123/2007 il quale afferma che:

- il Sindaco, al quale spettano, oltre ai precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del

proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto;

- la norma regionale in oggetto, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

RILEVATO, altresì, che Corte dei Conti, Sezione Regione Sicilia, con deliberazione n.10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;

DATO ATTO:

- che viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della L.R. 12/11/1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- che, ai fini dell'espletamento dell'incarico l'esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata Legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
- che, per esplicito accordo, dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Comune pari ad €. 2.500,00 mensili oltre cassa di previdenza ed IVA;

VISTO:

- la L.R. n. 7/1992;
- la L.R. n.9/2010;
- il D.L.vo n. 267/2000;
- la L.R. 30/2000.

DETERMINA

- di prorogare all'ing. Roberto Campagna nato a Messina il 18 aprile 1968 e ivi residente in viale Regina Margherita n. 87/A, l'incarico fiduciario di esperto del Sindaco di cui alla Determina Sindacale n. 17 del 12/10/2017, perché possa supportare lo stesso nell'attuazione del programma politico-amministrativo attraverso una migliorata pianificazione dei servizi connessi alla gestione di rifiuti ed in particolare alla messa in regime dell'ARO, collaborando nella redazione degli atti propedeutici al passaggio dall'attuale gestione a quella domiciliare "porta a porta", affinché il Comune di Taormina possa realizzare una gestione dei rifiuti efficiente, efficace ed economica, consentendo una ripartizione dei costi equa e commisurata al servizio reso ad ogni singolo utente;
- di dare atto che dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Comune pari ad €. 2.500,00 mensili (Euro/mese duemilacinquecento) oltre CNPAIALP nella misura del 4% e l'IVA come per legge;
- di demandare al Responsabile Area Territorio ed Ambiente l'adozione degli atti gestionali di competenza ed in particolare l'assunzione dell'impegno di spesa scaturente dal presente atto;
- di imputare la spesa complessiva nel rispetto dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 127 della L. 662/96 e dell'art. 3 c. 18 della L. 244/2007 nel sito del Comune di Taormina;
- di stabilire che il presente incarico ha durata fino al 31.01.2019 e che potrà essere rinnovato con

specifico provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale**